Obbligazioni alimentari

Italia

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese ad ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'art. 32, par. 2, sono le Corti di Appello.

Gli estremi di tali autorità sono individuate nel sito https://www.giustizia.it/giustizia (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

I mezzi di impugnazione di cui all'art. 33 sono i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria(ricorso per cassazione; revocazione, opposizione di terzo).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

L'autorità giurisdizionale competente per il riesame di cui all'art. 19 del regolamento è la stessa autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione, da adire secondo le regole del procedimento che era stato attivato per la formazione della stessa decisione oggetto di riesame.

I riferimenti di tali autorità possono essere individuati a questo indirizzo

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L'autorità centrale è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile:

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
via Damiano Chiesa 24
00136 Roma
Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331
Fax.: +39 6 68188323
E-mail : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
Casella di posta elettronica certificata: prot.dgmc@giustiziacert.it

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Le autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell'articolo 21 sono i Tribunali ordinari (art. 9, II comma, cod. proc. civ. italiano).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La lingua accettata per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40 è l'italiano.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

La lingua accettata dalla autorità centrale per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell'articolo 59 è l'italiano.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.